



FERIE: DEFINIRE IL CALENDARIO

NORMA CONTRATTUALE

Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, reparto...). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.

L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.

DICHIARAZIONE COMUNE

Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi di origine dei lavoratori extracomunitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, le richieste in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal Contratto eventualmente disponibili.



OBIETTIVI SINDACALI

La norma contrattuale fissa alcuni criteri che valorizzano la necessità dei lavoratori di:

- godere di un periodo consecutivo tale da consentire un adeguato recupero psico-fisico
- avere un certo numero di giornate a disposizione, da utilizzare durante l'anno secondo le proprie esigenze, personali o familiari
- avere un trattamento particolare per il ritorno al paese di origine, altrimenti difficilmente fruibile anche a causa degli elevati tempi e costi per il viaggio

Tra gli ulteriori obiettivi sindacali, segnaliamo l'utilità di:

- fissare le date entro le quali vengono fissati i calendari di ferie, così da consentire ai lavoratori di avere un tempo adeguato per organizzare le proprie vacanze
- di concordare, per gli stessi motivi, anche le chiusure relative agli eventuali ponti presenti nel calendario annuo
- prevedere le regole di eventuali turnazioni e/o sostituzioni, così da consentire il migliore equilibrio fra esigenze aziendali e quelle dei lavoratori

